

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **426/1990** (ECLI:IT:COST:1990:426)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Udienza Pubblica del **25/09/1990**; Decisione del **25/09/1990**

Deposito del **03/10/1990**; Pubblicazione in G. U. **10/10/1990**

Norme impugnate:

Massime: **16387**

Atti decisi:

N. 426

SENTENZA 25 SETTEMBRE-3 OTTOBRE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, promosso con l'ordinanza emessa il 17 gennaio 1990 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Silvia Filippini e l'INADEL, iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Filippini Silvia;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 17 gennaio 1990 il Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Silvia Filippini e INADEL (Reg. ord. n. 251 del 1990) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 69, primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi per allievi delle scuole universitarie dirette a fini speciali, il cui diploma sia stato richiesto quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio.

In punto di fatto alla signora Filippini, che aveva conseguito il diploma di assistente sociale presso l'Università di Parma ed era stata assunta in ruolo alle dipendenze del Comune di Bologna con le mansioni corrispondenti al titolo di studio, era stato negato il relativo riconoscimento.

L'ordinanza osserva che secondo le disposizioni dell'art. 69, primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 sull'ordinamento della C.P.D.E.L., cui fa riferimento l'art. 12 della legge 8 marzo 1968 n. 152, agli impiegati iscritti alla Cassa, "muniti di laurea o di titolo equipollente" è concessa la facoltà di chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi universitari o equiparati, purché la laurea o il titolo siano prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Pertanto, la norma non consente, allo stato, di includere la durata dei corsi in questione, giacché il relativo diploma non corrisponde alla laurea o a un titolo equipollente riconosciuto dalle leggi speciali sull'istruzione superiore.

Sicché essa contrasterebbe palesemente con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Si è costituita l'interessata, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Agostini, insistendo per l'accoglimento nei termini dell'ordinanza medesima.

Considerato in diritto

1.1. - L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) stabilisce la facoltà di riscatto dei periodi di studio universitario valutabili ai fini del trattamento di quiescenza.

Alla presente fattispecie risulta perciò applicabile l'art. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali) il quale circoscrive, peraltro, il riscatto ai soli anni di studio per il conseguimento della laurea prescritta per la carriera intrapresa.

1.2. - Il Collegio remittente dubita della legittimità costituzionale della descritta normativa, ravvisandola - ex artt. 3 e 97 Cost. - irrazionalmente discriminante nei riguardi di chi abbia conseguito presso scuole dirette a fini speciali universitari il titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale e abbia così avuto conseguente accesso alle corrispondenti mansioni.

2. - La questione è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente posto in rilievo che la legislazione in tema di riscatti è tendenziale a concedere alla preparazione professionale acquisita, quando riconosciuta indispensabile per i fini della qualifica ricoperta, ogni migliore considerazione (cfr. sentenza n. 163 del 1989).

Orbene, ai sensi del d.P.R. 13 gennaio 1987 n. 14 il titolo necessario abilitante, nell'area del pubblico impiego, per l'accesso alle mansioni di assistente sociale è costituito unicamente dal corrispondente diploma rilasciato dalle Università.

Talché la norma impugnata, presentandosi indubbiamente irrazionale, è costituzionalmente illegittima nella parte in cui non soddisfa gli enunciati principi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale e rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie, quando il detto titolo sia stato utilizzato per l'accesso, nel pubblico impiego, alle corrispondenti mansioni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.